

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER I FORNITORI

1. Ambito applicativo

1.1. Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito "Condizioni Generali") sono parte integrante di tutte le richieste di preventivo e offerta, gli ordini, i preventivi, le conferme d'ordine, le condizioni particolari o speciali di contratto e i contratti, in qualsiasi modo denominati, scambiati e conclusi (di seguito anche "Documenti Contrattuali"), aventi ad oggetto l'affidamento totale o parziale, da parte di Alpacem Cementi Italia S.p.a., Alpacem Calcestruzzi Italia S.r.l. e/o altre società operanti in Italia appartenenti al gruppo Wietersdorfer Alpacem GmbH, da esso controllate o ad esso collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (di seguito "Alpacem"), in favore di imprese o professionisti (di seguito "Fornitore/i"), di prestazioni (di seguito "Prestazioni") consistenti nell'esecuzione di opere, lavori, servizi (di seguito "e/o"), e/o forniture (di seguito "Opere", "Lavoro/i", "Servizio/i" e/o "Fornitura/e"), nonché a tutte le Prestazioni comunque eseguite in favore di Alpacem, e ne regolano l'esecuzione. Di seguito Alpacem e il Fornitore sono denominati anche "Parte" e congiuntamente "Parti".

1.2. I Documenti Contrattuali, come integrati dalle presenti Condizioni Generali e dalle eventuali specifiche tecniche e operative (progetti, disegni, capitolati, computi, elenchi, packing-list, fascicoli tecnici, istruzioni operative ed esecutive, requisiti, programmi temporali e operativi, cronoprogrammi, milestone, ecc.) fornite da Alpacem e/o approvati tra le Parti e/o che saranno di volta in volta fornite e precisate da Alpacem (di seguito "Specifiche tecniche e operative") sono di seguito definiti anche "Contratto/i".

1.3. Eventuali integrazioni e/o deroghe alle presenti Condizioni Generali potranno derivare esclusivamente da un'espressa indicazione in tal senso pattuita e/o contenuta nei Documenti Contrattuali e/o nelle Specifiche tecniche e operative e, in ogni caso, risultante per iscritto. In tal caso, le disposizioni integrative o derogatorie contenute nei Documenti Contrattuali e/o nelle Specifiche tecniche e operative si riterranno prevalenti sulle presenti Condizioni Generali limitatamente allo specifico Contratto cui si riferiscono.

1.4. Fatto salvo quanto precede, il Fornitore rinuncia all'applicazione di eventuali proprie condizioni generali, in qualunque modo denominate e in qualunque forma espresse, che non diventeranno parte del Contratto stipulato con Alpacem e dovranno in ogni caso ritenersi prive di efficacia o comunque modificate, integrate emendate e derogate dalle presenti Condizioni Generali, con conseguente integrale prevalenza di quest'ultime. Il Fornitore riconosce come vincolanti le presenti Condizioni Generali anche se il Contratto, i Documenti Contrattuali o la sua corrispondenza contrastano con esse o fanno riferimento ad altre condizioni.

2. Conclusione del Contratto – Condizione sospensiva

2.1. Il Contratto tra Alpacem e il Fornitore si intenderà concluso esclusivamente quando ad Alpacem perverranno, sottoscritti dal Fornitore per accettazione degli stessi e delle presenti Condizioni Generali, i Documenti Contrattuali emessi e inviati al Fornitore, insieme, laddove previsto, all'ulteriore documentazione societaria, contrattuale, assicurativa, commerciale, tecnica, amministrativa e in materia di assolvimento degli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali e/o in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro richiesta da Alpacem prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto.

2.2. È in ogni caso fatto divieto al Fornitore di dare inizio all'esecuzione del Contratto prima della restituzione ad Alpacem dei Documenti Contrattuali e dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta prima dell'esecuzione del Contratto ai sensi delle presenti Condizioni Generali e/o ai sensi di quanto previsto nei Documenti Contrattuali e/o nelle Specifiche tecniche e operative. Ogni prestazione eseguita dal Fornitore prima di tale momento potrà essere rifiutata da Alpacem con rischi, oneri e spese ad esclusivo carico del Fornitore e con esclusione di ogni pretesa, compenso e/o indennizzo in favore del Fornitore per qualsiasi ragione o causa, anche in relazione alle spese e costi sostenuti.

2.3. In ogni caso, con la conclusione del Contratto e/o con l'esecuzione delle Prestazioni affidategli, il Fornitore accetta e riconosce l'applicazione delle presenti Condizioni Generali.

2.4. Nel caso in cui il Contratto tra Alpacem e il Fornitore abbia ad oggetto il subaffidamento, totale o parziale, di Opere, Lavori, Servizi e/o Forniture che siano state affidate ad Alpacem da un terzo suo committente sulla base di un contratto tra quest'ultimi concluso (di seguito "Contratto Principale"), il Contratto tra Alpacem e il Fornitore s'intenderà in ogni caso sospensivamente condizionato all'autorizzazione al subaffidamento da parte del committente principale. Resta inteso che, nel caso in cui detta autorizzazione non venga rilasciata dal committente principale, Alpacem non potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile nei confronti del Fornitore, con esclusione di qualsivoglia Corrispettivo, indennizzo, rimborso o risarcimento, anche in relazione a prestazioni, incluse quelle preparatorie, già eseguite dal Fornitore.

3. Dichiarazioni del Fornitore

3.1. Con la conclusione del Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce:

- di essere iscritto alla Camera di Commercio;
- di essere a conoscenza e aver attentamente valutato, avendone preso visione diretta, lo stato dei luoghi ove le Prestazioni devono essere eseguite;
- di aver attentamente valutato, sotto ogni aspetto, le Specifiche tecniche e operative relative alle Prestazioni affidate e alla relativa esecuzione, confermandone la correttezza e adeguatezza, nonché la piena corrispondenza alla normativa applicabile;
- di aver attentamente esaminato la documentazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro forniti e/o predisposti da Alpacem e dai professionisti da questi incaricati;
- di aver attentamente e indistintamente valutato, nessuno escluso, singolarmente e complessivamente, tutti i rischi, gli oneri, le incombenze, le difficoltà, i costi e le spese connessi alle Prestazioni affidate, anche ai fini della determinazione del Corrispettivo;

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi e di idoneità tecnico-professionale, propri e del personale impiegato, previsti dalla normativa applicabile per l'esecuzione del Contratto, incluse autorizzazioni, abilitazioni e licenze a tal fine necessarie;
- di essere in regola con la normativa applicabile in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela ambientale e gestione, trasporto, qualifica, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- di avere tutte le competenze e capacità tecniche, di mezzi, tecnologiche, infrastrutturali, organizzative ed economico-finanziarie, nonché l'adeguato *know-how*, necessari per l'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Contratto stesso e dalla legge applicabile;
- di assumere l'esecuzione Prestazioni a proprio esclusivo rischio, con gestione imprenditoriale autonoma e propria libera organizzazione dei mezzi, personale e capitali necessari;
- di avere alle proprie dipendenze esclusivamente personale regolarmente assunto e retribuito, di essere in regola con il versamento delle retribuzioni e dei contributi in favore dei propri dipendenti, nei confronti dei quali applica il CCNL di settore, e di essere intestatario di posizioni assicurative presso INPS, INAIL e/o altri istituti previdenziali;
- di non essere sottoposto a:
 - cause di decadenza, di sospensione o di divieto, inclusa la sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, ai sensi della normativa antimafia (art. 6 ss D.lgs n. 159/11; art. 67 D.lgs n. 159/11 e s.m.i.);
 - misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità professionale, e tra questi per i reati, anche in concorso, contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione a reati associativi o per concorso negli stessi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti, corruzione, associazione a delinquere di natura transnazionale e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
 - misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e tra questi i reati contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione a reati associativi o per concorso negli stessi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti, corruzione, associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
 - sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - informativa interdittiva antimafia della Prefettura;
 - procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
 - provvedimenti sanzionatori dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva;
 - cause di decadenza, di sospensione o di divieto, inclusa la sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, ai sensi della normativa antimafia (art. 6 ss. D.Lgs. n. 159/11; art. 67 D.Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii.);
 - provvedimenti sanzionatori dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva;
- di non essere destinatario, a livello mondiale, di sanzioni o procedimenti penali e/o amministrativi connessi alla commissione di reati nel contesto aziendale e che non vi sono embarghi nei suoi confronti;
- di non versare in stato di dissesto, crisi, insolvenza e/o essere posto in liquidazione o assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale o comunque disciplinata dal D.Lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii. o procedure analoghe e/o aventi le medesime finalità.
- di non versare in stato di dissesto, crisi, insolvenza e/o essere posto in liquidazione o assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale o comunque disciplinata dal D.Lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii. o procedure analoghe e/o aventi le medesime finalità.

4. Esecuzione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura

4.1. Con la conclusione del Contratto, il Fornitore s'impegna senza lacuna riserva, ad eseguire le Prestazioni affidate in conformità a quanto previsto nei Documenti Contrattuali, nelle Specifiche tecniche e operative, inclusi i relativi allegati e nelle presenti Condizioni Generali, nonché alle indicazioni di volta in volta fornite da Alpacem, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale applicabile di volta in volta vigente e con la diligenza professionale a tal fine richiesta.

4.2. Salvo sia diversamente previsto, l'esecuzione delle Prestazioni include tutte prestazioni principali, di completamento e connesse (esemplificativamente, ove applicabili, la fornitura di materie prime, materiali, semiprodotti, prodotti, componenti, hardware, software, modelli e *mock-up*, attrezzature, macchinari e mezzi d'opera, il trasporto degli stessi a pie d'opera, i noli, le somministrazioni, i lavori, i servizi, le opere temporanee, le prestazioni, le attività complementari e connesse, gli adempimenti in materia di sicurezza, la gestione, il trasporto, la qualifica, il trattamento e lo smaltimento a norma dei rifiuti, i costi, le spese e gli oneri connessi, ivi inclusi quelli per personale, ausiliari e fornitori) e quant'altro occorre per l'esecuzione delle Prestazioni complete, a regola d'arte e secondo i migliori standard tecnico-qualitativi di settore e norme tecniche e di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e/o di altri enti ove applicabili, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione, anche tecnica, vigente in materia e con la diligenza professionale richiesta per lo specifico incarico affidato.

4.3. L'esecuzione delle Prestazioni affidate dovrà adeguarsi e sarà soggetta al sistema di valutazione qualità di Alpacem.

5. Corrispettivo

5.1. I corrispettivi (di seguito "**Corrispettivo/i**") per l'esecuzione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura e le relative modalità di contabilizzazione, saranno disciplinati a misura o a corpo in base a quanto precisato nei Documenti Contrattuali.

5.2. Salvo che sia diversamente espressamente pattuito tra le Parti, eventuali importi "indicativi", "di massima" e/o "complessivi" non potranno essere intesi come Corrispettivo minimo contrattuale, ma esclusivamente come "cap" e/o massimo fatturabile, ove applicabile.

5.3. Salva diversa espressa previsione e/o eventuali riduzioni dello stesso ai sensi del Contratto, i Corrispettivi pattuiti per l'esecuzione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura sono fissi, invariabili e remunerativi di tutte le prestazioni contrattualmente previste e ad essa connesse e di tutti i rischi, gli oneri, le incombenze, i costi e le spese connesse, che il Fornitore dichiara di aver attentamente e indistintamente valutato e considerato, nessuno escluso, singolarmente e complessivamente, anche tenendo conto di tutto quanto pattuito con il presente Contratto, ritenendo il Corrispettivo pattuito di propria convenienza. Il Fornitore non ha, né avrà, pertanto ragione di pretendere sovrapprezzi, Corrispettivi e/o indennità ulteriori di alcun genere. È espressamente escluso qualsiasi meccanismo revisionale del Corrispettivo.

5.4. Il Fornitore assume espressamente a proprio carico il rischio di qualsiasi evento o causa (prevedibile o imprevedibile) che possa influire sul Corrispettivo e prende atto che la continuità delle Opere, Lavori, Servizi e/o della Fornitura oggetto del Contratto potrebbe non essere garantita per qualsivoglia motivo.

5.5. Per tutto il tempo di esecuzione delle Prestazioni, nonché per l'eventuale protrarsi dello stesso oltre i termini convenuti, è esclusa, con espressa rinuncia del Fornitore in tal senso, l'applicazione degli artt. 1467, 1660 e 1664 c.c.

5.6. Ove applicabile, il Fornitore avrà cura di esporre nei documenti a propria firma o di propria emissione i costi e gli oneri connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Contabilizzazione - Fatturazione e pagamenti

6.1. Con riferimento alle Prestazioni il cui Corrispettivo è pattuito a misura, a seconda di quanto previsto nei Documenti Contrattuali, la contabilizzazione avverrà per quantitativi, consegne, *tranche*, milestone, fasi e/o stato avanzamento lavori, anche eventualmente in conformità a quanto indicato nei Documenti Contrattuali.

6.2. Il Fornitore potrà emettere fattura previo benestare di Alpacem, a seguito di contabilizzazione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura e/o della verifica degli stessi da parte di Alpacem. Alpacem comunicherà al Fornitore il proprio benestare alla fatturazione, rendendo disponibile al Fornitore, ove necessario, le ulteriori informazioni necessarie per l'emissione delle fatture. In caso contrario di verifiche con esito negativo il Fornitore non sarà autorizzato all'emissione delle fatture e dovrà previamente porre rimedio ai vizi, difetti, difformità, deficienze, alterazioni e/o violazioni riscontrati e contestati.

6.3. Il Corrispettivo sarà pagato da Alpacem al Fornitore secondo i termini e con le modalità indicate nei Documenti Contrattuali.

6.4. Le fatture emesse dal Fornitore dovranno essere oggetto di approvazione preventiva da parte di Alpacem.

6.5. Affinché Alpacem possa procedere al pagamento, il Fornitore avrà cura di indicare all'interno delle proprie fatture: (i) il riferimento al Contratto; (ii) l'elencazione delle Prestazioni eseguite, dei colli, dei beni forniti, della relativa quantità e, ove trattasi di beni di importazione, il relativo codice di nomenclatura doganale applicabile; (iii) le eventuali ulteriori informazioni e diciture richieste ai sensi dei Documenti Contrattuali e delle Specifiche tecniche e operative o richieste da Alpacem.

6.6. Salvo diverso accordo, nel caso in cui il Fornitore sia costituito in forma plurisoggettiva, le singole imprese che ne fanno parte dovranno emettere fatture ognuna per le rispettive percentuali di partecipazione risultanti dall'atto costitutivo.

6.7. Salvo diversa previsione, i pagamenti saranno effettuati da Alpacem, mediante bonifico alle coordinate bancarie indicate dal Fornitore, entro 60 (sessanta) gg.d.d.f.m. (data fattura fine mese), previa: (a) verifica dell'esatta esecuzione del Contratto e/o delle singole Opere, Lavori, Servizi e/o parti di Fornitura eseguite; (b) presentazione di copia di cortesia fattura emessa; (c) consegna da parte del Fornitore ad Alpacem: (i) della documentazione, non antecedente a tre mesi, attestante il rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali; (ii) ove non già trasmessa, la documentazione richiesta ai sensi delle presenti Condizioni Generali, dei Documenti Contrattuali e/o la cui trasmissione sia imposta dalla normativa applicabile di volta in volta vigente. Alpacem non procederà al pagamento del Corrispettivo e sarà legittimata a sospendere e/o respingere il pagamento delle fatture, se emesse, in caso di mancata consegna della documentazione necessaria o comunque richiesta prima e/o durante l'esecuzione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura, nonché in ogni caso di violazione da parte del Fornitore dei propri impegni, obblighi e divieti ai sensi del Contratto.

6.8. Anche dopo aver autorizzato il pagamento di qualsivoglia fattura, il Fornitore avrà diritto, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo e/o comunque in caso di inadempimento del Fornitore, di contestare le fatture e di trattenere il relativo pagamento sino all'adempimento da parte del Fornitore.

6.9. In ogni caso il pagamento non costituisce accettazione e/o riconoscimento della correttezza e conformità delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura e non implica alcuna rinuncia a reclami, garanzie, rimborsi, indennizzi e/o risarcimenti.

6.10. Nel caso di pagamenti dovuti a stato avanzamento lavori, ove la fattura non sia stata autorizzata da Alpacem, la mera emissione dei certificati di stato avanzamento lavori non potrà in nessun caso essere intesa quale autorizzazione del pagamento.

7. Termine di Inizio, Esecuzione e Consegna

7.1. I termini di inizio, esecuzione e/o consegna delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura affidati (di seguito "**Termini di Inizio, Esecuzione e/o Consegna**") sono quelli indicati nei Documenti Contrattuali. Nel caso in cui i Documenti Contrattuali non prevedano alcun Termine di Inizio, Esecuzione e/o Consegna, faranno fede tra le Parti, quali Termini di Inizio, Esecuzione e/o Consegna, i termini, parziali o finali, indicati nelle Specifiche tecniche e operative.

7.2. In ogni caso, il Fornitore si impegna ad eseguire le Opere, i Lavori, i Servizi e/o la Fornitura affidati nel minor tempo possibile, con la massima priorità, anche in relazione ad altre opere, lavori o commesse, di qualsiasi genere e specie, in favore di altri diversi

suoi diretti committenti, eseguendo e/o consegnando le Opere, i Lavori, i Servizi e/o la Fornitura affidatigli da Alpacem in tempo utile per gli interessi di quest'ultima.

7.3. I Termini di Inizio, Esecuzione e/o Consegna s'intendono già comprensivi e considerativi dei tempi necessari per l'esecuzione di tutte le Prestazioni e attività, anche prodromiche, poste a carico del Fornitore ai sensi del Contratto (inclusi, esemplificativamente e non esaustivamente, ove applicabili, i tempi di produzione ed emissione della documentazione da produrre prima dell'esecuzione del Contratto, di approvvigionamento, fornitura, spedizione e trasporto di beni, materiali e prodotti necessari all'esecuzione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura, di espletamento delle pratiche amministrative e burocratiche, di predisposizione degli allacciamenti, di organizzazione e predisposizione del cantiere attrezzato, di reperimento ed organizzazione della manodopera, delle attrezzature e dei macchinari, ecc.), dei giorni di sospensione per festività, condizioni climatiche e meteorologiche avverse (ove applicabile), nonché di ogni ulteriore circostanza, con esclusione delle sole Cause di Forza Maggiore di cui all'art. 30 delle Condizioni Generali e dei periodi di sospensione dell'esecuzione ordinati da Alpacem per circostanze non imputabili al Fornitore. Al verificarsi di Cause di Forza Maggiore e/o sospensioni ordinate da Alpacem per circostanze non imputabili al Fornitore, i Termini di Inizio, Esecuzione e/o Consegna saranno prorogati per un tempo pari alla durata della sospensione.

7.4. I Termini di Inizio, Esecuzione e/o Consegna di cui all'art. 7.1. che precede, inclusi eventuali termini parziali e *milestones*, sono tassativi ed essenziali nell'interesse di Alpacem. Alla scadenza di detti Termini, il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire le Opere, i Lavori, i Servizi e/o la Fornitura anche oltre il termine stabilito, salvo che Alpacem manifesti la volontà di risolvere il Contratto entro 15 (quindici) giorni dal Termine previsto. Ove, entro il predetto termine, Alpacem manifesti la volontà di risolvere il Contratto per decorrenza del Termine essenziale, il Contratto s'intenderà immediatamente risolto tra le Parti.

7.5. Laddove il Contratto preveda che le Opere, i Lavori, i Servizi e/o la Fornitura debbano essere eseguiti e/o consegnati dal Fornitore non prima di un certo termine, eventuali necessità di esecuzione e consegna anticipata da parte del Fornitore dovranno essere comunicate ad Alpacem con congruo preavviso. Salvo abbia espressamente acconsentito all'esecuzione e/o consegna anticipata delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura, Alpacem si riserva la facoltà di non far eseguire e/o ricevere in consegna le Opere, i Lavori, i Servizi e/o la Fornitura anticipatamente rispetto a quanto concordato. In ogni caso, ogni onere, costo e/o spesa derivanti dalla presa in carico delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura anticipatamente rispetto a quanto concordato, così come, ove applicabile, il rischio del loro deterioramento e/o perimento, saranno posti a carico del Fornitore.

7.6. In caso di prestazioni ad esecuzione continuativa o periodica, salvo espressa indicazione nei Documenti Contrattuali e/o nelle Specifiche tecniche e operative, Alpacem avrà facoltà di fissare i termini intermedi o di esecuzione delle singole prestazioni dandone congruo preavviso scritto al Fornitore.

8. Penale per il ritardo

8.1. Salvo diversa previsione, in caso di ritardo rispetto ai Termini di Esecuzione e/o Consegna di cui all'art. 8.1. che precede, Alpacem, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito, avrà il diritto di applicare al Fornitore una penale per il ritardo pari al 2% (due per cento) dell'intero importo del Contratto per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) di detto importo contrattuale.

8.2. Con la conclusione del Contratto, il Fornitore riconosce che le penali per il ritardo di cui al presente articolo sono congrue e adeguate nel bilanciamento di tutti gli interessi economici e degli accordi tra le Parti, con esclusione di qualsiasi eccezione o riduzione, anche ai sensi dell'articolo 1384 c.c.

9. Obblighi e oneri del Fornitore

9.1. Fermi gli altri obblighi e oneri posti a carico del Fornitore e salvo che sia diversamente previsto, s'intendono a carico del Fornitore e ricompresi nel Corrispettivo, ove applicabili, previsti e/o prevedibili, in relazione alle Prestazioni affidate:

- l'organizzazione, con gestione a proprio rischio, del lavoro e dei mezzi necessari per l'esecuzione delle Prestazioni;
- l'esecuzione delle Prestazioni a regola d'arte e secondo i migliori standard tecnico-qualitativi, comprensiva di tutto quanto previsto nel Contratto e secondo le disposizioni e indicazioni fornite da Alpacem, anche a completamento e integrazione di quanto previsto dal Contratto;
- i materiali e prodotti necessari per l'esecuzione delle Prestazioni, inclusi i relativi costi, oneri e spese, il relativo trasporto e la relativa custodia sotto la responsabilità del Fornitore medesimo;
- le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati o comunque necessari per l'esecuzione delle Prestazioni e la relativa gestione, inclusi i relativi trasporto, predisposizione, posizionamento, approntamento, installazione ed elevazione, la relativa custodia sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore medesimo, i relativi smontaggio e asporto e tutti i costi, oneri e spese, a ciò connessi, inclusi quelli relativi ai materiali di consumo, carburanti e lubrificanti ad essi connessi;
- la messa a disposizione di materiali, schede dei materiali, prodotti, attrezzature e mano d'opera necessari per prove, verifiche e collaudi;
- la predisposizione, l'allestimento e la gestione delle aree ove le Opere, i Lavori e/o i Servizi devono essere eseguiti, inclusi, ove applicabile, l'esposizione del cartello di cantiere, la recinzione del cantiere, la predisposizione dell'accesso con modalità chiaramente visibili e individuabili, l'allestimento di depositi per attrezzature e materiali, baracche, uffici, spogliatoi e servizi igienici e sistemi di sicurezza;
- gli allacciamenti provvisori alla rete idrica e alla rete elettrica in osservanza della normativa applicabile e delle indicazioni eventualmente fornite da Alpacem e/o dal proprietario o ente proprietario delle aree occupate;
- le pratiche di carattere tecnico, amministrativo e i relativi oneri/costi, ivi compresi i costi economici e la sottoscrizione dei documenti necessari all'ottenimento di permessi e autorizzazioni connessi all'esecuzione delle Prestazioni, inclusa l'eventuale occupazione di suolo pubblico o di aree di terzi privati;
- l'ottenimento di tutti i permessi e certificati di ispezione, le notifiche di legge e l'uniformazione alle prescrizioni di tutti gli organismi competenti (ASL, ISPESL, VVF, CEI, UNI, ecc.);
- la pulizia generale delle aree ove le Opere, i Lavori e/o i Servizi devono essere eseguiti, durante e alla conclusione degli stessi, eseguita a regola d'arte, con rimozione, carico, trasporto e smaltimento a proprie spese di tutti i materiali di

risulta e di rifiuto di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione, trasporto, qualifica, trattamento e smaltimento dei rifiuti dei rifiuti e con modalità tali da poter dare evidenza ad Alpacem della relativa correttezza, nonché lo sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere, salvo minor termine previsto nei Documenti Contrattuali e/o nelle Specifiche tecniche e operative, entro 5 (cinque) giorni dal termine delle Prestazioni o comunque dallo scioglimento del Contratto, con espressa autorizzazione, nel caso in cui il Fornitore non vi provvedesse, a che vi provvedano Alpacem, anche avvalendosi dell'intervento di ditte specializzate, addebitandone i costi al Fornitore;

- (k) la custodia, manutenzione e conservazione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o dei Beni oggetto di Fornitura fino al passaggio del rischio di perdita degli stessi;
- (l) gli ulteriori oneri e obblighi previsti nei Documenti Contrattuali e nelle Specifiche tecniche e operative;
- (m) ogni altro adempimento che, ancorché non espressamente indicato nel Contratto, risulti necessario e/o funzionale all'esecuzione delle Prestazioni affidate.

9.2. Ove le Prestazioni debbano essere eseguite presso aree di Alpacem e/o di terzi, prima dell'inizio di qualsiasi Prestazione il Fornitore effettuerà un'ispezione preventiva del luogo in cui le Prestazioni devono essere eseguite al fine di valutare, tra l'altro, tutto ciò che è necessario per la relativa esecuzione (i) in assoluta sicurezza, (ii) nel rispetto di tutte le disposizioni normative e contrattuali applicabili e (iii) senza causare alcun impedimento, rallentamento o pregiudizio alle attività svolte in quel luogo.

9.3. Il Fornitore si impegna inoltre a:

- (a) nominare un proprio responsabile che fungerà da rappresentante e referente nei confronti di Alpacem;
- (b) adottare le procedure necessarie ad assicurare il coordinamento tra le attività proprie e quelle delle altre imprese eventualmente operanti nei luoghi ove le Prestazioni devono essere eseguite;
- (c) pianificare la propria attività in modo tale da evitare o minimizzare le interferenze con le imprese di cui alla lett. (b) che precede e in ogni caso condurre i lavori oggetto del contratto in armonia con le relative esigenze;
- (d) comunicare e consegnare ad Alpacem tutta la documentazione societaria, contrattuale, assicurativa, commerciale, tecnica, operativa, amministrativa e in materia di assolvimento degli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali e in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro richiesta (i) in forza di quanto previsto nei Documenti Contrattuali, nelle Specifiche tecniche e operative e/o nelle presenti Condizioni Generali (ii) ai sensi della normativa applicabile di volta in volta vigente, e/o (iii) da parte di Alpacem.

10. Personale

10.1. Per l'esecuzione delle Prestazioni affidate e per tutto il periodo di validità del Contratto, il Fornitore:

- (a) si avvarrà esclusivamente di personale debitamente assunto alle sue dipendenze o di personale impiegato in forza di un regolare contratto per l'acquisizione di manodopera, adeguatamente qualificato e adatto al tipo di lavoro da svolgere;
- (b) garantirà al personale un adeguato trattamento normativo e retributivo nonché il regolare adempimento dei relativi obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali, nel pieno rispetto delle normative e dei contratti collettivi di lavoro applicabili di volta in volta vigenti;
- (c) fornirà ad Alpacem, a semplice richiesta di quest'ultimo, tutte le prove documentali del rispetto e dell'esatto adempimento delle predette disposizioni normative e contrattuali in relazione al personale coinvolto le Opere.

10.2. Il personale a qualsiasi titolo inviato e/o operante presso aree di proprietà di Alpacem e/o di terzi dovrà essere facilmente identificabile, mediante cartellini personali, conformi alla normativa di volta in volta vigente.

11. Macchine, Attrezzature e Mezzi d'Opera

11.1. Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera che il Fornitore intende utilizzare per l'esecuzione delle Prestazioni dovranno essere conformi alle disposizioni normative di volta in volta vigenti, efficienti e in buono stato di funzionamento.

11.2. Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera soggetti a manutenzione, collaudo e/o verifiche periodiche dovranno essere aggiornati con tutti i controlli necessari. Il Fornitore dovrà produrre, a richiesta, idonea evidenza documentale in ordine alla manutenzione, ai collaudi e alle verifiche eseguite in conformità alla normativa di volta in volta vigente.

11.3. Il Fornitore dovrà affidare l'utilizzo di tali macchine, attrezzature e mezzi d'opera a personale debitamente qualificato e addestrato e seguire, e far seguire, le istruzioni riportate nei manuali operativi e in ogni altro documento che possa accompagnare le macchine, le attrezzature e/o i mezzi d'opera.

11.4. Il Fornitore assume tutti i rischi derivanti dall'uso di macchine, attrezzature e mezzi d'opera e terrà indenne Alpacem da qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose che possano essere causati dall'uso di dette macchine, attrezzature e/o mezzi d'opera.

11.5. Il Fornitore dovrà disporre l'allontanamento immediato di attrezzature, macchinari e mezzi d'opera o quant'altro non rispondente alle predette norme e disporre la sostituzione con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo e impiego.

11.6. È espressamente vietato al Fornitore l'utilizzo di macchine, attrezzature e/o mezzi d'opera appartenenti ad Alpacem o a terzi senza l'autorizzazione scritta di detti proprietari. Qualora tale autorizzazione sia rilasciata, il Fornitore diventa custode delle macchine, attrezzature e/o mezzi d'opera il cui utilizzo è stato autorizzato, assumendo l'obbligo di conservarli con la dovuta diligenza professionale, e sarà ritenuto responsabile in caso di deterioramento o distruzione, per qualsiasi causa o motivo.

12. Sicurezza - Ambiente

12.1. Con la conclusione del Contratto, il Fornitore conferma di aver ricevuto ogni informazione, utile e dettagliata, circa i rischi presenti o comunque connessi all'esecuzione delle Prestazioni affidate e ai luoghi ove devono essere eseguite, nonché di aver effettuato la propria valutazione di tali rischi, mediante sopralluogo e ispezione dei predetti luoghi, avendoli trovati, in difetto di diversa comunicazione scritta formalizzata ad Alpacem, conformi a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

12.2. Il Fornitore è tenuto a uniformarsi, e fare in modo che i propri dipendenti, ausiliari e fornitori si uniformino a quanto previsto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. 81/2008, dalla normativa applicabile di volta in volta vigente e da

ogni altro standard di sicurezza, inclusi gli standard, i protocolli, le procedure e le indicazioni impartite da Alpacem e/o dai professionisti a tal fine incaricati.

12.3. Senza limitazione per quanto previsto all'articolo che precede, il Fornitore sarà tra l'altro tenuto, ove applicabile in relazione alle Prestazioni affidate, a:

- (a) coordinarsi con Alpacem, prima dell'inizio dell'attività, per: (i) avere dettagliate informazioni ove non già comunicategli, sui rischi esistenti nel luogo di svolgimento delle attività e le relative misure di prevenzione ed emergenza adottate; (ii) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sulle attività affidate; (iii) cooperare alla coordinazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori di diverse imprese che operano nel medesimo sito;
- (b) comunicare, ove applicabile ai sensi di legge, le informazioni ritenute utili alla elaborazione e/o alla integrazione della documentazione che dovrà essere predisposta in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- (c) predisporre, verificare l'idoneità e aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza la cui predisposizione è posta a carico del Fornitore dal Contratto o dalla normativa applicabile di volta in volta vigente;
- (d) portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti, ausiliari e fornitori, e di ogni altra persona coinvolta nell'esecuzione delle Prestazioni, prima dell'inizio di ogni lavorazione, operazione, attività o Prestazione: (i) tutti i rischi connessi ai luoghi ove le Prestazioni devono essere eseguite, inclusi quelli eventualmente individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS); (ii) ogni standard, protocollo, procedura, indicazione e misura di prevenzione e sicurezza applicabile e da adottare nell'esecuzione delle Prestazioni affidate e nelle singole lavorazioni, operazioni, attività e prestazioni da eseguirsi, inclusi quelli eventualmente impartiti da Alpacem e/o dai professionisti a tal fine incaricati;
- (e) osservare e far osservare a tutti i soggetti di cui alla lett. (d) che precede le norme, gli standard, i protocolli, le procedure, le indicazioni e le misure di prevenzione e sicurezza applicabili;
- (a) intraprendere e adottare, e fare in modo che tutti i soggetti di cui alla lett. (d) che precede adottino, ogni cautela, iniziativa, provvedimento necessario o comunque opportuno per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle Prestazioni affidate;
- (b) dotare tutti i soggetti di cui alla lett. (d) che precede di cartellino o altro contrassegno identificativo e disporre e controllare che ne siano dotati e lo indossino prima dell'ingresso nei luoghi ove le Prestazioni affidate devono essere eseguite e durante la permanenza negli stessi;
- (c) dotare tutti i soggetti di cui alla lett. (d) che precede di dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni, operazioni, prestazioni e attività da effettuare nell'ambito dell'esecuzione delle Prestazioni affidate e disporre e controllare che siano ne siano dotati e li utilizzino durante la permanenza nei luoghi ove le Prestazioni devono essere eseguite;
- (d) coordinarsi e cooperare, e fare in modo che tutti i soggetti di cui alla lett. (b) che precede si coordinino e cooperino, con eventuali terzi al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenza nell'area dei lavori;
- (e) sospendere le singole lavorazioni, in caso di pericolo grave e imminente per la salute e sicurezza dei soggetti di cui alla lett. (d) che precede;
- (f) ottemperare, e fare in modo che tutti i soggetti di cui alla lett. (d) che precede ottemperino, in caso di infortunio o incidente, a tutte le incombenze prescritte dalla normativa applicabile di volta in volta vigente e da ogni altro standard di sicurezza, inclusi gli standard, i protocolli, le procedure e le indicazioni impartite da Alpacem e/o dai professionisti a tal fine incaricati;
- (g) garantire la salute e sicurezza di tutti i soggetti di cui alla lett. (d) che precede nel pieno rispetto della normativa applicabile di volta in volta vigente e di ogni standard, protocollo, procedura e indicazione applicabili.

12.4. Il Fornitore è tenuto a uniformarsi, e fare in modo che i propri dipendenti, ausiliari e fornitori si uniformino a quanto previsto dalla normativa applicabile di volta in volta vigente in materia di tutela ambientale e gestione, trasporto, qualifica, trattamento e smaltimento dei rifiuti, impegnandosi ad attuare qualsiasi misura necessaria per evitare ogni potenziale rischio di danno.

12.5. Se durante lo svolgimento delle attività dovessero verificarsi anomalie/imprevisti tali da provocare un impatto sull'ambiente, il Fornitore dovrà conseguentemente mettere in atto tutte le opportune misure di intervento e darne immediata comunicazione ad Alpacem.

12.6. Alpacem si riserva di verificare le Prestazioni eseguite dal Fornitore e di richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere, ferma restando la responsabilità del Fornitore in ordine al rispetto della normativa applicabile di volta in volta vigente.

12.7. Salvo diversa misura eventualmente pattuita, in caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni sullo stesso gravanti a norma del presente articolo, Alpacem, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito, avrà il diritto di applicare al Fornitore una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni infrazione riscontrata.

12.8. Con la conclusione del Contratto, il Fornitore riconosce che le penali di cui al presente articolo sono congrue e adeguate nel bilanciamento di tutti gli interessi economici e degli accordi tra le Parti, con esclusione di qualsiasi eccezione o riduzione, anche ai sensi dell'art. 1384 c.c.

12.9. La richiesta e/o il pagamento della suddetta penale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione della quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalla piena e incondizionata responsabilità verso Alpacem o verso terzi.

12.10. Resta inteso che ogni responsabilità, sia civile che penale, per la violazione dei suddetti obblighi sarà esclusivamente del Fornitore, che si impegna a e tenere indenne Alpacem da ogni conseguenza pregiudizievole a ciò connessa. Il Fornitore sarà in ogni caso responsabile, in conformità alla normativa applicabile, di tutti gli infortuni di qualunque natura che dovessero verificarsi in conseguenza, o che siano comunque connessi, all'esecuzione delle Prestazioni affidate e dovrà manlevare e tenere indenne Alpacem da qualsiasi conseguenza pregiudizievole e/o pretesa di terzi a riguardo.

12.11. Ove necessario in relazione all'inadempimento e alla relativa gravità, Alpacem si riserva in ogni caso il diritto, a propria esclusiva discrezione, di chiedere al Fornitore l'immediata sospensione dell'esecuzione delle Prestazioni affidate, nonché l'allontanamento dei dipendenti, ausiliari e/o fornitori responsabili della violazione, per un periodo di tempo commisurato alla violazione occorsa e comunque sino alla verifica delle azioni correttive intraprese da parte del Fornitore e dell'adempimento di

quest'ultimo ai propri obblighi. In tal caso, il Fornitore non avrà diritto ad alcuna proroga dei Termini di Inizio, Esecuzione e Consegna.

13. Conformità

13.1. L'esecuzione da parte del Fornitore delle Prestazioni e di tutti gli altri obblighi e obbligazioni scaturenti dal Contratto dovrà essere conforme a tutte le leggi, ordinanze, norme, codici, protocolli, standard e regolamenti applicabili di volta in volta vigenti, inclusi i sistemi e modelli di gestione, le certificazioni, i codici, i piani, i patti, i protocolli e le procedure adottati da Alpacem, dalle sue controllanti e/o dalle sue controllate e, segnatamente, il Codice di Condotta per i Fornitori di Alpacem trasmesso al Fornitore, reperibile, unitamente agli altri codici di condotta di Alpacem, sul sito <https://alpacem.it>, e che il Fornitore, con la conclusione del Contratto, dichiara di aver letto e compreso e di accettare in ogni sua parte.

13.2. Il Fornitore fornirà prontamente ad Alpacem tutti i documenti, le certificazioni e le altre informazioni necessarie ad attestare la predetta conformità delle Prestazioni eseguite dal Fornitore, nonché dell'operato del Fornitore in genere.

14. Variazioni

14.1. Alpacem avrà diritto di apportare in qualsiasi momento variazioni, varianti, modifiche, aggiunte o riduzioni (di seguito "Variazioni"), necessarie o voluttuarie, nella misura che riterrà opportuna, alle Opere, ai Lavori, ai Servizi e/o alla Fornitura affidate, alle relative Specifiche tecniche e operative, al tempo e al luogo di consegna o di esecuzione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura stessi, anche in deroga agli artt. 1660 e 1661 c.c., ove applicabili, e con esclusione di qualsivoglia diritto di recesso o risoluzione da parte del Fornitore in ragione delle Variazioni apportate.

14.2. Salvo che il compenso sia pattuito a misura, le quantità indicate nei Documenti Contrattuali e/o nelle Specifiche tecniche e operative potranno subire Variazioni, senza che per tale motivo il Fornitore possa pretendere, a titolo indicativo e non esaustivo, alcun indennizzo, risarcimento o variazioni in aumento del Corrispettivo unitario pattuito. Salvo quanto previsto all'art. 14.3: (a) nel caso di Opere, Lavori, Servizi e/o Forniture ordinati in aumento, questi saranno compensati con i medesimi prezzi pattuiti, che il Fornitore dichiara di aver valutato essere pienamente remunerativi anche in funzione dell'eventuale affidamento di maggiori lavori; (b) Nel caso di Opere, Lavori, Servizi e/o Forniture ordinati in diminuzione, il Fornitore dichiara di aver tenuto conto di tale eventualità nell'ambito del concordamento dei prezzi di cui al presente Contratto, rinunciando a qualsivoglia richiesta a qualunque titolo, in caso di diminuzione dei lavori affidati con il Contratto.

14.3. Qualora una qualsiasi Variazione determini un aumento o una diminuzione sostanziale della portata delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura e del relativo Corrispettivo, un equo adeguamento del Corrispettivo e dei Termini di Inizio, Esecuzione e Consegna potrà essere convenuto mediante accordo scritto tra Alpacem e il Fornitore. A tal fine, il Fornitore si impegna a formalizzare ad Alpacem la propria richiesta di adeguamento del Corrispettivo entro oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione della Variazione in questione o entro il maggior o minor termine concordato con Alpacem. In difetto, il Corrispettivo e i Termini di Inizio, Esecuzione e/o Consegna pattuiti s'intenderanno confermati da parte del Fornitore, con esclusione di qualsivoglia adeguamento, indennizzo o risarcimento in favore dello stesso.

14.4. Il Fornitore non potrà apportare Variazioni se non autorizzate per iscritto da Alpacem, salvo che le stesse si configurino come necessarie per il corretto adempimento al Contratto, secondo modalità esecutive riconosciute a livello globale e nel rispetto delle specifiche e della legge applicabile. Ove rilevi la necessità di procedere Variazioni necessarie del progetto, delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione ad Alpacem, specificando le Variazioni proposte e le ragioni per le quali le ritiene necessarie, nonché i tempi necessari per la relativa esecuzione. In tal caso, anche alla luce delle dichiarazioni e garanzie prestate dal Fornitore ai sensi dell'art. 3 e salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il Fornitore non avrà diritto a compensi ulteriori. Anche alla luce delle dichiarazioni e garanzie prestate dal Fornitore ai sensi dell'art. 3 e salvo quanto di seguito pattuito, eventuali Variazioni necessarie, a prescindere da quale delle Parti le abbia proposte o ordinate, non daranno diritto ad alcun compenso ulteriore o aumento del Corrispettivo, anche in deroga all'art. 1660 c.c.

14.5. In ogni caso, salvo quanto previsto dal presente articolo, ogniquivolta si debba procedere all'adeguamento in aumento o diminuzione del Corrispettivo in ragione delle Variazioni apportate, le Parti concorderanno i necessari adeguamenti in analogia con i prezzi originariamente previsti nei Documenti Contrattuali, esclusa l'applicazione di costi, oneri o corrispettivi in misura superiore a detti prezzi.

14.6. Gli accordi di Variazione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura, anche se intervenuti successivamente alla conclusione del Contratto, s'intendono parti dello stesso a far data dalla loro sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

14.7. Resta inteso che non saranno considerate Variazioni ai sensi e per gli effetti del presente articolo e degli artt. 1659, 1661, 1662 c.c., ove applicabili, quelle Variazioni prevedibili o di modesta entità che, essendo determinabili solo nel corso della realizzazione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura, devono ritenersi compresi sin dal principio nel relativo ambito, i quali non daranno diritto ad alcun aumento del Corrispettivo, né attribuiranno al Fornitore alcun diritto di recesso e/o risoluzione del Contratto.

15. Ispezioni – Collaudi

15.1. Le Opere, i Lavori, i Servizi e/o i Beni forniti sono soggetti a ispezioni, verifiche, prove e collaudi durante la produzione o esecuzione, al relativo termine e dopo la relativa consegna.

15.2. Salvo sia diversamente stabilito, il Fornitore è tenuto: (a) ad effettuare, a suo totale carico, tutte le ispezioni, le verifiche, le prove, i test di fabbrica e i collaudi pattuiti, esigibili in conformità alle alla normativa vigente o normalmente praticati, o comunque necessari per garantire la perfetta rispondenza delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura a quanto previsto dal Contratto; (b) a comunicare per iscritto ad Alpacem la data della loro realizzazione con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni, con diritto di Alpacem a partecipare alle attività di collaudo; e (c) a comunicare ad Alpacem il risultato di prove, verifiche e collaudi effettuati, anche nel caso in cui fossero state effettuate alla presenza di ispettori o rappresentanti di Alpacem; dovrà predisporre puntuali verbali di prove, verifiche e collaudi effettuati, che dovranno essere controfirmati da Alpacem.

15.3. In caso di ispezioni, le verifiche, le prove, i test di fabbrica e/o collaudi con esito negativo, salvo l'esercizio di ogni altro diritto e rimedio da parte di Alpacem, gli stessi saranno ripetuti a spese del Fornitore, secondo quanto necessario e concordato, fino

a quando sarà dimostrata e comprovata la conformità Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura a quanto previsto dal Contratto.

15.4. Alpacem, anche per il tramite di soggetti di fiducia, avrà in ogni momento la facoltà di dar corso a controlli, attività ispettive, verifiche, prove e collaudi, anche in aggiunta rispetto a quelli previsti nei Documenti Contrattuali e/o nelle Specifiche tecniche e operative, per controllare i requisiti di conformità del Fornitore per l'esecuzione del Contratto, l'avanzamento dell'esecuzione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura e la relativa qualità, anche in relazione ai materie prime, materiali, semiprodotti, prodotti, componenti, Beni nonché l'integrale rispetto da parte del Fornitore di quanto previsto dal Contratto e della normativa applicabile di volta in volta vigente.

15.5. Il Fornitore accetta di cooperare pienamente con gli intenti di controllo, ispezione, verifica, prova e collaudo di Alpacem, anche mediante esibizione di qualsivoglia documento idoneo a fornire prova o comunque agevolare Alpacem in relazione all'oggetto delle suddette verifiche, controlli e attività ispettive e di collaudo.

15.6. In ogni caso, il Fornitore dovrà prestare la propria assistenza al momento del collaudo, supervisionando le relative attività e controllando che il collaudo sia correttamente eseguito.

15.7. Nel caso siano rilevati vizi, difetti, difformità, deficienze e alterazioni ovvero violazioni Contrattuali, Alpacem, salva ogni ulteriore o maggior tutela accordata dalla legge e in aggiunta a qualsiasi altro diritto, rimedio e scelta che possa avere per legge, per contratto o in base all'equità, e oltre a chiedere il risarcimento rispetto a qualsiasi danno, onere, costo, spesa, pregiudizio, pretesa o richiesta di risarcimento, anche di terzi, potrà: (a) rifiutare le Opere, i Lavori, i Servizi e/o i Beni eseguiti e/o forniti, eventualmente procedendo alla relativa restituzione al Fornitore addebitando a quest'ultimo tutti i relativi costi (inclusi i costi di disimballaggio, ispezione e collaudo, re-imballaggio e spedizione); (b) indicare al Fornitore le modalità e i termini a cui il Fornitore dovrà attenersi, a proprie esclusive cura e spese, per risolvere positivamente le contestazioni sollevate.

15.8. La ricezione di Opere, Lavori, Servizi e/o Beni senza previa verifica ovvero la mancata verifica nei termini eventualmente indicati dal Fornitore non comporterà, anche in deroga all'art. 1625 c.c. ove applicabile, accettazione, neppure implicita, degli stessi da parte di Alpacem, che potrà in ogni caso sollevare riserve e/o contestazioni anche dopo la consegna o il termine di verifica indicato dal Fornitore.

16. Consegna

16.1. Il Fornitore dovrà consegnare le Opere, i Lavori, i Servizi e/o i Beni oggetto di Fornitura nel luogo ed entro i Termini di Esecuzione e/o Consegna previsti. Se non diversamente specificato nei Documenti Contrattuali, nelle Specifiche tecniche e operative, o altrimenti richiesti da Alpacem o concordato, tutte le consegne saranno coordinate con i rappresentanti di Alpacem e avverranno durante il normale orario di lavoro. Il Fornitore, qualora non fosse in grado di eseguire le consegne per le quantità concordate e/o di rispettare i Termini di Esecuzione e Consegna previsti, dovrà darne immediata notizia ad Alpacem con comunicazione scritta.

16.2. Alla momento della consegna dovrà essere fornita una copia del documento di trasporto o altro documento di accompagnamento redatto ai sensi di legge, completo dei riferimenti dell'ordine e della distinta dei colli, con l'elenco dei beni contenuti, la relativa quantità e peso (in base alle unità di misura previste nell'ordine) e di tutti le ulteriori indicazioni previste nei Documenti Contrattuali e nelle Specifiche tecniche e operative, ovvero, in mancanza di specifiche previsioni sul punto, alle indicazioni fornite da Alpacem. Per tutti i Beni forniti per i quali sono prescritte schede di sicurezza, certificati di prova e di lavoro, istruzioni per l'uso, schede tecniche, descrizioni, documentazioni o avvertenze di pericolo, certificati obbligatori per legge, dichiarazioni del produttore o di conformità, prove di ottenimento o di assegnazione di marchi di prova o standard, essi fanno parte della fornitura e dei servizi.

16.3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo, Alpacem avrà facoltà di rifiutare la presa in carico dei beni. In tutti i casi in cui Alpacem non dovesse prendere in carico i beni, gli stessi saranno respinti e i relativi rischi, oneri e spese, anche di restituzione degli stessi, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore.

17. Etichettatura – Imballaggio – Trasporto - Spedizione

17.1. Salvo diversa previsione contrattuale, le Opere, i Beni, le materie prime, i materiali, i semiprodotti, i prodotti e/o i componenti da fornirsi da parte del Fornitore dovranno essere etichettati, imballati, spediti o trasportati dal Fornitore a propria cura e spese e sotto la sua responsabilità, in conformità a quanto previsto nei Documenti Contrattuali e nelle Specifiche tecniche e operative, ovvero, in mancanza di specifiche previsioni sul punto, alle indicazioni fornite da Alpacem o, in ogni caso, ai più alti standard di settore, con modalità tali da garantire il rispetto dei Termini di Inizio, Esecuzione e Consegna, la perfetta integrità delle Opere e/o dei Beni, oltreché di materie prime, materiali, semiprodotti, prodotti e componenti e la relativa conservazione, senza deterioramenti, in normali condizioni di stoccaggio, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi.

17.2. Salvo diversa previsione, il trasporto o la spedizione di Opere e/o Beni, nonché di materie prime, materiali, semiprodotti, prodotti e componenti forniti dal Fornitore sarà effettuata franco luogo di consegna.

17.3. La consegna di Opere e/o Beni, nonché di materie prime, materiali, semiprodotti, prodotti e componenti provenienti da paesi diversi da quello di destinazione si intende effettuata con clausola DPU (Incoterms 2024). Ogni eventuale onere supplementare per Alpacem derivante dalla provenienza delle Opere e/o dei Beni, nonché di materie prime, materiali, semiprodotti, prodotti e componenti da paesi diversi da quello di destinazione sarà in ogni caso posto a carico del Fornitore.

17.4. Il Fornitore deve dare ad Alpacem tempestiva notizia dell'inizio del trasporto o della avvenuta spedizione e della data di consegna prevista.

18. Documentazione tecnica e di accompagnamento

18.1. Al momento della consegna, il Fornitore consegnerà ad Alpacem tutta la documentazione eventualmente indicata nei Documenti Contrattuali, nelle Specifiche tecniche e operative e/o richiesta ai sensi della legge applicabile di volta in volta vigente in relazione alle Opere, ai Lavori, ai Servizi e/o ai Beni oggetto di Fornitura e, in ogni caso, la documentazione necessaria e sufficiente per consentire ad Alpacem di installare, interfacciare, connettere, allacciare e/o integrare, far funzionare, implementare, mantenere correttamente e, se del caso, riparare correttamente le Opere e/o i Beni eseguiti e/o forniti dal Fornitore, inclusi manuali, elenco delle parti, istruzioni, disegni, ecc.

18.2. Per tutte le Opere, i Lavori, i Servizi e/o i Beni per i quali sono prescritti schede di sicurezza, certificati di prova e di lavoro, istruzioni per l'uso, schede tecniche,

descrizioni, documentazione o avvertenze di pericolo, certificati obbligatori per legge, dichiarazioni del produttore o di conformità, prove di ottenimento o di assegnazione di marchi di prova o standard, essi fanno parte delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura. Tutti i suddetti documenti devono essere presentati in italiano, nonché nell'ulteriore lingua eventualmente richiesta da Alpacem, al momento della consegna e/o al completamento dell'esecuzione.

18.3. Ove siano affidate Opere, Lavori, Servizi e/o Beni che devono essere progettati, sviluppati e/o altrimenti elaborati dal Fornitore:

- prima di iniziare la costruzione, il Fornitore dovrà inviare ad Alpacem, per l'approvazione, gli elaborati complessivi realizzati (inclusi, ove applicabile, progetti, disegni, schemi, ecc.);
- in caso di Variazioni delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o dei Beni oggetto di Fornitura, il Fornitore dovrà aggiornare prontamente tali elaborati e consegnare la versione aggiornata ad Alpacem per l'approvazione;
- il Fornitore sarà tenuto a preparare e conservare tutta la documentazione elaborata e/o predisposta in relazione alle Opere, ai Lavori, ai Servizi e/o ai Beni o comunque ad essi connessa al fine di dimostrare gli stessi sono stati progettati, sviluppati e/o altrimenti elaborati, nonché realizzati e/o eseguiti in stretta conformità alle leggi vigenti nel luogo di realizzazione e/o esecuzione e altresì, ove applicabile, nel luogo di destinazione degli stessi.

18.4. Se espressamente richiesto da Alpacem, il Fornitore sarà obbligato a consegnare prontamente ad Alpacem copia della documentazione sopra menzionata ed eventuali correzioni e aggiunte che Alpacem possa ragionevolmente richiedere al fine di garantire che detta documentazione sia conforme ai requisiti delle leggi applicabili.

18.5. Se non diversamente stabilito dalle leggi applicabili, il Fornitore sarà obbligato a conservare presso la propria sede la documentazione di cui al paragrafo precedente per un periodo di 10 (dieci) anni.

19. Installazione, montaggio, avviamento, interfacciamento e connessione

19.1. Qualora il Contratto abbia ad oggetto l'esecuzione e/o la Fornitura di Opere e/o Beni soggetti ad installazione, montaggio, avviamento e/o interfacciamento, connessione, integrazione con opere e/o beni di Alpacem e/o di terzi salvo sia diversamente stabilito, il Fornitore dovrà eseguire tali attività a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità. Prima di iniziare le attività di installazione, montaggio, avviamento, interfacciamento e/o interconnessione, e con ragionevole anticipo, il Fornitore fornirà ad Alpacem un programma dettagliato delle predette operazioni, nonché informazioni complete su esigenze di sorta ai fini della relativa esecuzione.

19.2. In ogni caso, il Fornitore: (a) dovrà confermare in loco che la documentazione e le istruzioni fornite per l'installazione, il montaggio, l'avviamento, l'interfacciamento, la connessione e/o l'integrazione siano corretti; (b) dovrà prestare la propria assistenza durante dette operazioni, supervisionando le relative attività e controllando che le stesse siano eseguite a regola d'arte, in conformità alla documentazione e alle istruzioni fornite, e in modo che le Opere e/o i Beni forniti, nonché le opere e/o i beni cui gli stessi devono essere eventualmente interfacciati e/o interconnessi non subiscano danni.

20. Trasferimento del rischio

20.1. Se non diversamente previsto, il rischio di perdita e/o deterioramento delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o dei Beni sarà trasferito ad Alpacem esclusivamente al momento della relativa completa esecuzione e/o consegna nel luogo indicato da Alpacem.

20.2. Se, per la natura delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o dei Beni, ovvero per Contratto, è richiesta la sottoscrizione di una nota di consegna, il rischio di perdita sarà trasferito ad Alpacem al momento della sottoscrizione di detta nota.

20.3. Il rischio di perdita di Opere, Lavori, Servizi e/o Beni soggetti a installazione, montaggio, avviamento, interfacciamento e/o interconnessione, verifica, prova e/o collaudo sarà trasferito ad Alpacem e esclusivamente al completamento, positivo e soddisfacente per Alpacem, di dette attività e la data di tale completamento con esito positivo sarà considerata come la data in cui la completa esecuzione e/o la consegna sono avvenute, per qualsiasi scopo.

21. Garanzia

21.1. Fatta salva ogni altra più ampia garanzia prevista dal Contratto, il Fornitore garantisce che le Opere, i Lavori, i Servizi e/o i Beni, ove applicabile a seconda del tipo di Prestazione affidate:

- saranno eseguiti e/o forniti a regola d'arte e secondo i migliori standard tecnico-qualitativi di settore, esenti da vizi, difetti, difformità, deficienze e alterazioni, inclusi vizi, difetti, difformità, deficienze e alterazioni di progetto (ove a carico del Fornitore), materiali o di lavorazione;
- saranno eseguiti e/o forniti in stretta conformità con tutte le specifiche, i parametri di disponibilità e prestazionali, i campioni, i disegni, i progetti, le descrizioni o altri requisiti previsti nei Documenti Contrattuali e nelle Specifiche tecniche e operative e/o altrimenti approvati o adottati da parte di Alpacem;
- saranno eseguiti e/o forniti secondo le buone pratiche industriali, compreso l'esercizio di quel grado di abilità, diligenza professionale, prudenza e lungimiranza che ci si può ragionevolmente aspettare da un fornitore simile al Fornitore;
- saranno adatti allo specifico scopo cui devono essere destinati da Alpacem o che il Fornitore comunque conosce o dovrebbe ragionevolmente conoscere o al quale sono normalmente destinati;
- saranno conformi alla documentazione, alle informazioni e alle dichiarazioni provenienti dal Fornitore o comunque da questi fornite (ivi inclusa qualsiasi dichiarazione apposta su imballi, contenitori, etichette, pubblicità, ecc.);
- ove destinati ad essere installati, interfacciati, connessi, allacciati e/o integrati unitamente a qualsiasi altra opera, lavoro, servizio o bene di Alpacem o di terzi, una volta installati e avviati, raggiungeranno i parametri di affidabilità, prestazionali e/o di processo previsti nella Documentazione Contrattuale e/o nelle Specifiche tecniche e operative;
- saranno sicuri e commerciabili;
- ove previsto, saranno compatibili con qualsiasi opera, lavoro, servizio e/o bene con i quali devono essere interfacciati, connessi, e/o integrati;
- non saranno limitati in alcun modo da brevetti, diritti d'autore, marchi, segreti commerciali o proprietà intellettuale, diritti reali o contrattuali di terzi; e
- saranno liberi vincoli, rivendicazioni, pesi e gravami di qualsiasi genere o specie.

21.2. Le garanzie del Fornitore di cui al presente articolo si aggiungono a tutte le altre garanzie disponibili per Alpacem ai sensi della normativa applicabile.

21.3. La garanzia di cui al presente articolo è fornita dal Fornitore per il periodo (di seguito "Periodo di Garanzia") indicato nei Documenti Contrattuali e/o nelle Specifiche tecniche e operative. In ogni caso, il Periodo di Garanzia non potrà essere inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dal momento della completa esecuzione e/o consegna. Resta salvo l'eventuale maggior durata della garanzia ai sensi della normativa applicabile.

21.4. L'esecuzione di verifiche, controlli e ispezioni e collaudi e la presa in consegna delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o dei Beni senza eccezioni da parte di Alpacem non implicherà in ogni caso accettazione della stessa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1491, 1665, 1666, 1667 c.c. e ss. e 2226 c.c., ove applicabili, dovendosi intendere in ogni caso effettuata "con riserva" da parte di Alpacem in relazione alla sussistenza di vizi, difetti, difformità, deficienze e alterazioni, ancorché riconoscibili. Anche ai fini di quanto previsto all'articolo 1666 c.c., ove applicabile, i pagamenti effettuati parziali e intermedi effettuati devono pertanto intendersi quali pagamenti di accounti e non di partite.

21.5. Il termine per la denuncia dei vizi, difetti, difformità, deficienze e alterazioni, sarà di 6 (sei) mesi decorrenti dalla relativa scoperta. Eventuali disposizioni normative che prevedano diversi termini per la denuncia di vizi, difetti, difformità, deficienze e alterazioni dovranno intendersi derogati, salvo che prevedano un termine maggiore in favore di Alpacem.

21.6. In caso di attivazione della garanzia gravante sul Fornitore ai sensi di legge o del Contratto, Alpacem, salva ogni ulteriore o maggior tutela accordata dalla legge e in aggiunta a qualsiasi altro diritto, rimedio e scelta che possa avere per legge, per contratto o in base all'equità, e oltre a chiedere il risarcimento rispetto a qualsiasi danno, onere, costo, spesa, pregiudizio, pretesa o richiesta di risarcimento, anche di terzi, potrà alternativemente, a propria insindacabile scelta: (i) chiedere al Fornitore di intervenire, a propria cura e spese e nel minor tempo possibile, per la rimozione dei vizi, difetti, difformità, deficienze e alterazioni riscontrati tramite riparazione, sostituzione, riesecuzione e/od ogni altra attività a tal fine necessaria; (ii) affidare gli interventi per la rimozione dei vizi, difetti, difformità, deficienze e alterazioni riscontrati o per la riesecuzione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura ad altra impresa scelta da Alpacem, addebitando i relativi costi al Fornitore; ovvero (iii) chiedere al Fornitore una riduzione del Corrispettivo proporzionale ai vizi, difetti, difformità, deficienze e alterazioni riscontrati. L'esercizio del diritto di cui alla lett. (i) che precede da parte di Alpacem non pregiudicherà il successivo alternativo esercizio del diritto di cui alla lett. (ii) che precede fintanto che il Fornitore non intervenga per la rimozione, tramite riparazione o sostituzione, dei vizi, difetti, difformità, deficienze e alterazioni riscontrati ovvero, nonostante l'intervento, non abbia provveduto all'integrale rimozione degli stessi.

21.7. Le Opere, i Lavori, i Servizi, i Beni e/o parti di essi riparati, rieseguiti o sostituiti dal Fornitore in esecuzione della garanzia prestata saranno coperti da garanzia nei medesimi termini di cui al presente articolo.

22. Pezzi di Ricambio

22.1. Se non diversamente previsto, il Fornitore garantisce all'Acquirente la disponibilità e la fornitura di parti e componenti di ricambio per un periodo di tempo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di consegna. Il Fornitore garantisce che le parti di ricambio saranno originali, esenti da vizi e perfettamente intercambiabili. I componenti e le parti di ricambio che per qualsiasi motivo non rispondessero a detti requisiti dovranno essere prontamente sostituiti a cura e spese del Fornitore.

23. Responsabilità del Fornitore

23.1. Il Fornitore assume la responsabilità dell'esecuzione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura secondo i termini e le condizioni indicate nei Documenti Contrattuali, nelle Specifiche tecniche e operative e nelle presenti Condizioni Generali.

23.2. Nel caso in cui, successivamente alla conclusione del Contratto, il Fornitore non possa garantire l'esecuzione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura secondo i termini e le condizioni indicate nei Documenti Contrattuali, nelle Specifiche tecniche e operative e nelle presenti Condizioni Generali, Alpacem avrà diritto di affidare gli stessi in tutto o in parte ad altri trasportatori, addebitando i relativi costi e spese al Vettore.

23.3. Il Fornitore assume la responsabilità in ordine alla custodia delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o dei Beni affidati fino al trasferimento del relativo rischio di perdita ai sensi dell'art. 20.

23.4. Il Fornitore risarcirà, indennizzerà, difenderà e manterrà integralmente indenne Alpacem, i loro rappresentanti, dipendenti, ausiliari, clienti o altri venditori e le loro affiliate da e contro qualsiasi pretesa, azione legale, stragiudiziale e giudiziale, responsabilità, spesa, costo, perdita o danno, comprese le spese legali e i costi relativi a:

- qualsiasi vizio, difetto, difformità, deficienza e alterazione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura;
- qualsivoglia inadempimento, da parte del Fornitore, dei propri rappresentanti, dipendenti, ausiliari, subaffidatari o fornitori a dichiarazioni, impegni, obbligazioni e garanzie dalla stessa assunte con il Contratto e/o sulla stessa gravanti ai sensi della normativa applicabile di volta in volta vigente;
- qualsiasi atto, omissione o fatto imputabile al Fornitore, ai suoi rappresentanti, dipendenti, ausiliari e fornitori;
- qualsivoglia pretesa, azione, giudiziale o stragiudiziale, promossa da parte di terzi per atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore, ai suoi rappresentanti, dipendenti, ausiliari e fornitori, inclusi i casi di concorso di colpa con soggetti terzi.

23.5. Il Fornitore rinuncia, ove applicabile, alla limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c.

23.6. Il suddetto obbligo di indennizzo si aggiunge a qualsiasi obbligo di garanzia del Fornitore. Il Fornitore, se lo desidera, ove applicabile, potrà essere rappresentato da e partecipare attivamente attraverso il proprio consulente legale in qualsiasi causa o procedimento, con costi di tale rappresentanza e assistenza a carico del Fornitore medesimo.

24. Assicurazione

24.1. Il Fornitore procurerà e manterrà in vigore, a propria cura e spese, durante la validità del Contratto e per tutto il tempo di esecuzione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura affidati, le polizze assicurative previste nei Documenti Contrattuali e/o nelle Specifiche tecniche e operative. Nel caso in cui i Documenti

Contrattuali e le Specifiche tecniche e operative nulla prevedano al riguardo, il Fornitore sottoscriverà e manterrà in vigore, a propria cura e spese, per tutta la durata del Contratto e per tutto il tempo di esecuzione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura affidati, polizze assicurative "all risk" idonee a coprire tutti gli obblighi e le responsabilità del Fornitore derivanti dal Contratto.

24.2. Tutte le polizze assicurative mantenute dal Fornitore dovranno contenere un'espressa rinuncia ai diritti di surrogazione dell'assicuratore nei confronti di Alpacem e dei suoi rappresentanti e dipendenti.

24.3. Ogni polizza conterrà un'appendice che dichiara che l'assicuratore non potrà cancellare o modificare sostanzialmente la sua copertura senza che, di tale azione, siano dati ad Alpacem 30 (trenta) giorni di preavviso scritto.

24.4. Tutte le polizze del Fornitore saranno stipulate con primaria compagnia assicurativa autorizzata a sottoscrivere polizze nel luogo in cui le Opere, i Lavori, i Servizi e/o la Fornitura devono essere le Opere e consegnati.

24.5. La copertura della responsabilità generale del Fornitore e della responsabilità generale del Fornitore di tipo "ombrello" od oltre i limiti di polizza devono essere girate a favore di Alpacem e/o devono includere una formulazione generale o specifica tale da coprire anche Alpacem e i rispettivi amministratori, funzionari, agenti e dipendenti come assicurati aggiuntivi rispetto al Fornitore.

24.6. Il Fornitore fornirà i certificati che attestano tutte le coperture prima dell'esecuzione delle Prestazioni oggetto del Contratto.

24.7. A richiesta di Alpacem il Fornitore si impegna a sottoscrivere, con un primario istituto bancario o assicurativo, idonea fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esecuzione del Contratto. Ove previsto nei Documenti Contrattuali e/o dalle Specifiche tecniche e operative, il rilascio della fideiussione bancaria o assicurativa di cui al presente art. 24.7 è condizione sospensiva per il pagamento di tutto o parte del Corrispettivo pattuito per l'esecuzione delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura affidati.

25. Cessioni - Subcontratti

25.1. Salva espressa autorizzazione scritta da parte di Alpacem è fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, anche unitamente a cessione di azienda e/o di ramo di azienda, il Contratto ovvero alcun relativo diritto e/o obbligo, e/o di subaffidare, in tutto o in parte, l'esecuzione del Contratto.

25.2. Qualora il Fornitore intenda chiedere l'autorizzazione ad affidare in tutto o in parte a terzi l'esecuzione del Contratto, dovrà far pervenire ad Alpacem la relativa richiesta scritta contenente: (i) un elenco dettagliato delle prestazioni che intende subaffidare e le motivazioni che giustificano la richiesta; (ii) ogni informazione necessaria per identificare il soggetto cui le prestazioni verrebbero subaffidate.

25.3. In caso di autorizzazione il Fornitore:

- assume gli oneri e le responsabilità gravanti su Alpacem connessi alla verifica della regolarità e idoneità dei soggetti terzi, all'esecuzione delle Prestazioni affidate avendo cura che accertarsi che subaffidatari e fornitori rispettino tutti i requisiti richiesti da Alpacem e dal Contratto;
- verificherà la regolarità dei propri subaffidatari e fornitori con riferimento al rispetto della normativa applicabile di volta in volta vigente e degli obblighi in materia in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale, acquisendo apposita attestazione rilasciata dagli enti competenti di data non antecedente a tre mesi, nonché ogni informazione e/o documentazione richiesta da Alpacem;
- garantisce e dovrà fare in modo che l'attività dei subaffidatari e fornitori si conformi alle previsioni di cui al Contratto e alla normativa applicabile di volta in volta vigente;
- dovrà inserire nei contratti di subaffidamento: (i) una specifica clausola contenente la dichiarazione dei propri subaffidatari e fornitori di ben conoscere il contenuto del Contratto e i relativi allegati, e contenere l'assunzione dell'obbligo, da parte dei subaffidatari e fornitori, di osservare tutte le relative disposizioni e prescrizioni, assumendo nei confronti del Fornitore i medesimi obblighi e responsabilità da quest'ultimo assunti nei confronti di Alpacem e (ii) una specifica clausola con la quale viene esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta di subaffidatari e fornitori nei confronti di Alpacem;
- dovrà curare il coordinamento esecutivo, logistico e gestionale di tutti i subaffidatari e fornitori;
- resterà responsabile nei confronti di Alpacem, a titolo oggettivo: (i) dell'integrale, esatta e puntuale esecuzione delle Prestazioni subaffidate; (ii) per qualsiasi inadempimento determinato dall'attività dei propri subaffidatari o fornitori; (iii) per qualsiasi atto, omissione o fatto riferibile ai propri subaffidatari o fornitori (iv) per qualsiasi danno, onere, costo, spesa, pregiudizio, pretesa o richiesta di risarcimento di terzi derivanti o comunque connessi all'attività svolta dai subaffidatari o fornitori o ad atti, omissioni o fatti ad essi riferibili, con impegno a manlevare e tenere indenne Alpacem da qualunque danno, onere, costo, spesa, pregiudizio, pretesa o richiesta di risarcimento di terzi da essi derivanti o ad essi connessi.

25.4. La richiesta di autorizzazione al subaffidamento, ancorché giustificata da difficoltà nell'esecuzione diretta del Contratto da parte del Fornitore, e la pendenza della decisione circa la concessione o meno dell'autorizzazione non determineranno alcuna proroga dei Termini di Inizio, Esecuzione e/o Consegna, né alcun'altra sospensione degli obblighi gravanti sul Fornitore, che rimarrà ugualmente obbligato all'esecuzione del Contratto secondo i relativi termini e condizioni. In nessun caso il subaffidamento potrà essere opposto ad Alpacem come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempimenti, ritardi o esecuzione del Contratto in modo difforme rispetto a quanto in esso previsto.

25.5. È fatto in ogni caso espresso divieto di subaffidamento a cascata delle Prestazioni affidate da Alpacem al Fornitore, che si impegna pertanto a vietare ai propri subaffidatari o fornitori l'ulteriore subaffidamento degli stessi, anche mediante previsione, all'interno dei contratti con essi stipulati, di un espresso divieto in tal senso.

26. Sospensione dei pagamenti - Solve et repete – Compensazione

26.1. Alpacem si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti:

- alla notizia di mancato adempimento, anche non grave, da parte del Fornitore o di eventuali suoi fornitori, alle obbligazioni sugli stessi gravanti ai sensi del Contratto;
- alla notizia di mancato pagamento da parte del Fornitore o di eventuali suoi fornitori, agli oneri previdenziali, assicurativi e/o fiscali in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle Prestazioni affidate;

(c) alla notizia di mancato pagamento da parte del Fornitore o di eventuali suoi fornitori, di quanto dovuto ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle Prestazioni affidate.

26.2. In ogni caso di sospensione dei pagamenti da parte di Alpacem, quest'ultima provvederà a corrispondere al Fornitore il Corrispettivo o parte di Corrispettivo dovuto previa verifica dell'integrale adempimento del Fornitore o di eventuali suoi fornitori, alle obbligazioni su di essi gravanti ovvero, nei casi di cui di cui all'art. 26.1, lettere (b) e (c) precedono, su esibizione da parte del Fornitore o di eventuali suoi fornitori, dell'attestazione di pagamento di quanto dovuto ad enti previdenziali, assicurativi e/o ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle Prestazioni affidate.

26.3. In nessun caso, inclusi i casi di sospensione dei pagamenti ai sensi presente art. 26 o insorgenza di contestazione tra le Parti, il Fornitore potrà sospendere in tutto o in parte l'esecuzione delle Prestazioni affidate, con espressa rinuncia ad avvalersi dell'art. 1460 c.c.

26.4. Le Parti concordano, con espresso consenso e autorizzazione del Fornitore in tal senso, che Alpacem avrà diritto di compensare i propri obblighi di pagamento verso il Fornitore a qualunque titolo, inclusi i pagamenti a titolo di Corrispettivo, con qualsiasi credito esigibile vantato verso il Fornitore, inclusi gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ai sensi del Contratto.

27. Esclusione del diritto di ritenzione e della tutela possessoria

27.1. È escluso ogni diritto di ritenzione (anche ai sensi dell'articolo 2761 c.c.) del Fornitore e/o di suoi ausiliari sulle Opere, sul risultato dei Lavori e/o dei Servizi resi, sui Beni oggetto di Fornitura e su beni che siano stati loro consegnati da Alpacem.

27.2. Tutti i predetti beni restano di proprietà esclusiva di Alpacem e il Fornitore è pienamente responsabile della loro integrità e non potrà sottrarli né utilizzarli in alcun modo, né darli a terzi ad alcun titolo, neppure a titolo di cauzione.

27.3. Sia nel caso di risoluzione che di recesso dal contratto da parte di Alpacem, sia in ogni caso di insorta o insorgenza controversia tra le Parti, il Fornitore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare, di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che le possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o co-detentore dei predetti beni e/o delle aree ove debbano essere eseguite le Prestazioni.

28. Sospensione dell'esecuzione

28.1. Alpacem si riserva in ogni momento il diritto di ordinare la sospensione dell'esecuzione delle Prestazioni affidate e dispone in ogni momento la ripresa.

28.2. Il Fornitore non potrà in nessun caso sospendere unilateralmente l'esecuzione delle Prestazioni affidategli, salvo che ciò risulti necessario e urgente ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle stesse o sia altrimenti imposto dalla normativa applicabile, provvedimenti amministrativi, giurisdizionali o pubbliche autorità, in ogni caso dandone tempestiva comunicazione ad Alpacem.

28.3. In ogni caso, la sospensione dei lavori non darà diritto all'Appaltatrice di pretendere alcun Corrispettivo, indennizzo o risarcimento.

29. Limitazioni di responsabilità

29.1. In nessun caso Alpacem sarà responsabile per danni derivanti da mancati profitti o per danni indiretti, speciali o consequenziali.

29.2. La responsabilità di Alpacem per qualsiasi pretesa di qualsivoglia natura, per qualsiasi perdita o danno non potrà in ogni caso superare il Corrispettivo pattuito per l'esecuzione delle Prestazioni affidate.

30. Forza Maggiore

30.1. Ai fini del Contratto si intendono come cause di forza maggiore (di seguito "Causa/e di Forza Maggiore") tutti quegli eventi e circostanze estemporanee ed eccezionali che, cumulativamente (i) non potevano né dovevano essere previsti e/o evitati dalla Parte che ne è stata colpita, (ii) sono estranei al controllo della Parte che ne è colpita, (iii) la Parte che ne è colpita non abbia potuto superare mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica e organizzativa e (iv) hanno avuto l'effetto di rendere impossibile o illecita per tale Parte l'esecuzione delle proprie obbligazioni in conformità a quanto previsto nel Contratto. Le Parti convengono, espressamente, che non sono da considerarsi cause di forza maggiore, ai fini dell'esenzione di responsabilità del Fornitore, i ritardi o gli inadempimenti dei suoi ausiliari o fornitori a qualunque titolo.

30.2. Al verificarsi di una Causa di Forza Maggiore, la Parte colpita non sarà considerata contrattualmente inadempiente nella misura in cui l'adempimento della prestazione sia oggettivamente impedita o ritardata dalla Causa di Forza Maggiore.

30.3. Qualora una Parte sia impedita o ritardata nell'adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dal Contratto per il verificarsi di una Causa di Forza Maggiore, la stessa dovrà notificare all'altra Parte le circostanze che costituiscono la Causa di Forza Maggiore e le obbligazioni il cui adempimento sia oggettivamente impedito o ritardato a causa della stessa.

30.4. La Parte colpita dovrà in ogni caso compiere ogni ragionevole sforzo al fine di limitare gli effetti della Causa di Forza Maggiore sulla prestazione da questa dovuta ai sensi del Contratto. Qualora la Causa di Forza Maggiore impedisca o ritardi esclusivamente l'esecuzione di alcune parti della prestazione, la Parte che ne è colpita, salvo diversa indicazione della parte in favore della quale la prestazione deve essere eseguita, dovrà in ogni caso eseguire quelle parti della prestazione la cui esecuzione non sia impedita o ritardata dal verificarsi della Causa di Forza Maggiore.

30.5. Il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione delle Prestazioni anche in caso di pandemia influenzale nazionale o regionale diffusa nella zona di interesse del Contratto. A tal fine, il Fornitore predisporrà e presenterà ad Alpacem idoneo piano di emergenza per pandemia influenzale, che dovrà includere le procedure per coprire le assenze del personale durante il periodo pandemico in modo da assicurare le prestazioni strettamente necessarie alla prosecuzione delle Opere, Lavori, Servizi e/o Forniture affidate. I costi e gli oneri legati alla predisposizione e attuazione di detto piano pandemico saranno a carico del Fornitore.

30.6. Qualora una Causa di Forza Maggiore si prolunga per più di 30 (trenta) giorni, Alpacem potrà recedere liberamente e immediatamente dal Contratto, senza alcuna responsabilità e con rinuncia da parte del Fornitore ad ogni pretesa risarcitoria e/o di indennizzo per qualsiasi ragione o causa.

31. Proprietà Intellettuale

31.1. Alpacem e il Fornitore rimarranno titolari dei propri rispettivi diritti di proprietà intellettuale preesistenti e indipendenti dalla negoziazione, conclusione o esecuzione del Contratto.

31.2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale su quanto sviluppato ai fini o in esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i diritti patrimoniali afferenti al diritto d'autore, marchi e brevetti, i diritti sui disegni, progetti, invenzioni, e modelli e le connesse informazioni di natura tecnica e commerciale, ecc.) saranno di proprietà esclusiva di Alpacem. Qualora dall'esecuzione del Contratto derivino nuove applicazioni e soluzioni, ancorché non brevettabili, le stesse s'intenderanno di esclusiva titolarità di Alpacem.

31.3. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore e di tutti i diritti di proprietà intellettuale in genere, relativi a progetti, dati, piani, analisi, rapporti, disegni, modelli e qualsiasi altra opera intellettuale o materiale dallo stesso progettato, sviluppato o creato o messo a disposizione ai fini e/o nell'ambito dell'esecuzione del Contratto ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari le licenze e/o autorizzazioni per il relativo utilizzo e/o sfruttamento e per la concessione in utilizzo e/o sfruttamento e cessione a terzi, e che tali diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali non violano alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi, con impegno a manlevare e tenere indenne Alpacem da ogni rivendicazione da chiunque avanzata in relazione a qualsivoglia pretesa e/o violazione, anche di disposizione normativa, nazionale o internazionale, in materia di diritti di proprietà intellettuale nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

31.4. Salvo quanto sopra, il Fornitore riconosce che i progetti, i dati, i piani, le analisi, i rapporti, i disegni, i modelli e qualsiasi altra opera intellettuale o materiale progettato, sviluppato o creato ai fini dell'esecuzione del Contratto e, più in generale, tutto quanto oggetto del Contratto saranno considerati come "realizzati su commissione" e che Alpacem, a seconda dei casi, ne deterrà tutti i diritti, i titoli e gli interessi.

31.5. In ogni caso, il Fornitore concede ad Alpacem una licenza perpetua, non esclusiva, mondiale, irrevocabile e gratuita per l'utilizzo della proprietà intellettuale incorporata nelle Opere, nei Lavori, nei Servizi e/o nei Beni oggetto del Contratto esclusivamente ai fini dell'utilizzo da parte di Alpacem delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o dei Beni oggetto del Contratto. Alpacem è altresì autorizzata a concedere sublicenze a terzi e, in particolare, ad altre società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

31.6. Quanto previsto al presente articolo non attribuirà al Fornitore alcun compenso aggiuntivo rispetto al Corrispettivo pattuito, da ritenersi inclusivo della remunerazione dei diritti attribuiti in forza di quanto sopra previsto.

32. Conflitto di interessi

33. Con la conclusione del Contratto il Fornitore dichiara di non versare in alcuna situazione che, nell'esecuzione delle Prestazioni affidate, determini o possa determinare un conflitto di interessi con Alpacem.

34. Qualora nel corso del rapporto contrattuale dovessero insorgere situazioni di conflitto di interesse, il Fornitore dovrà darne comunicazione immediata ad Alpacem, fornendo altresì i dati e le informazioni ritenute idonee ed opportune per la gestione di tali conflitti. È fatta salva la facoltà di Alpacem di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 37 delle presenti Condizioni Generali.

35. Riservatezza

35.1. Il Contratto, la sua esistenza e ogni altro dato o informazione ad esso relativi o scambiati nel contesto dell'esecuzione del Contratto, (di seguito "**Informazioni riservate**") hanno carattere confidenziale e riservato, anche se privi di espressa qualificazione come "riservati", "confidenziali" o simili.

35.2. Ciascuna Parte dovrà mantenere e garantire la massima riservatezza e segretezza in relazione alle Informazioni Riservate, salvo nei casi in cui ciò sia: (i) richiesto, direttamente o indirettamente, dalla normativa applicabile o da qualsiasi autorità a cui la Parte in questione è soggetta; (ii) necessario allo scopo di adempiere agli obblighi della Parte in questione ai sensi del Contratto; (iii) necessario per far valere un proprio diritto; (iv) espressamente concordato per iscritto tra le Parti. In ogni caso, il trattamento delle Informazioni Riservate dovrà avvenire nei limiti di quanto strettamente necessario ai suddetti fini.

35.3. Ai fini dell'adempimento all'obbligo di segretezza e riservatezza assunto, ciascuna delle Parti è tenuta, in pendenza del contratto e dopo la sua estinzione, al riserbo sulle Informazioni Riservate apprese a qualunque titolo e alla conservazione delle stesse, nei limiti eventualmente fissati dal Contratto o dalla normativa applicabile di volta in volta vigente, con misure precauzionali e di sicurezza che ne garantiscano un'adeguata protezione da trattamenti non autorizzati.

35.4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo hanno durata illimitata, anche dopo la cessazione degli effetti del Contratto.

35.5. Il Cliente si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a fare in modo che gli obblighi di segretezza e riservatezza derivanti dal Contratto siano rispettati anche dai propri rappresentanti, dipendenti, ausiliari e fornitori.

36. Recesso

36.1. Alpacem, a sua sola discrezione, potrà recedere dal Contratto o da qualsiasi parte di esso per qualsivoglia motivo.

36.2. In caso di recesso anticipato, Alpacem sarà tenuta a tenere pagare al Fornitore le prestazioni eseguite e tenere indenne il Fornitore delle spese sostenute per la relativa esecuzione, escluso ogni altro importo a qualunque titolo.

36.3. Nessun Corrispettivo sarà dovuto al Fornitore e Alpacem non sarà responsabile per le prestazioni eseguite dal Fornitore dopo il ricevimento della comunicazione di recesso, né per i costi sostenuti dai fornitori e/o subaffidatari del Fornitore in relazione alle stesse.

36.4. In nessun caso Alpacem potrà essere ritenuta obbligata a pagare al Fornitore (a) Prestazioni, ancorché in corso di esecuzione, in eccesso rispetto a quanto contrattualmente previsto; (b) Prestazioni non eseguite; (c) pretese del Fornitore, o del relativo personale, ausiliari o fornitori per la perdita di qualsiasi profitto, mancato guadagno, chance, costi aggiuntivi, interessi sui reclami, costi di sviluppo del prodotto e costi di ingegneria, costi di riorganizzazione o noleggio di strutture e attrezzature, costi di ammortamento non ammortizzati e oneri generali o amministrativi derivanti dal recesso; (d) risarcimento per danni e perdite.

37. Risoluzione

37.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., Alpacem potrà risolvere il presente Contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata al Fornitore in caso di:

- (a) frode o negligenza grave del Fornitore;
- (b) rilascio, da parte del Fornitore, di informazioni e/o dichiarazioni non veritiere o fuorvianti ovvero omissione, da parte del Fornitore, di informazioni e/o dichiarazioni rilevanti e/o suscettibili di influenzare le decisioni di Alpacem;
- (c) perdita, da parte del Fornitore dei titoli abilitativi che consentono l'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto;
- (d) perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti di cui agli artt. 4.1., 11, 12, 13 e 31.3 delle presenti Condizioni Generali;
- (e) mancato compimento, da parte del Fornitore, di progressi nell'esecuzione delle Prestazioni affidate che, a ragionevole giudizio di Alpacem, mettono in pericolo l'esecuzione del Contratto nei termini e alle condizioni convenute;
- (f) ritardo di oltre 15 (quindici) giorni da parte del Fornitore rispetto ai Termini di Inizio, Esecuzione e/o Consegna delle Opere, dei Lavori, dei Servizi e/o della Fornitura;
- (g) violazione da parte Fornitore degli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa applicabile di volta in volta vigente in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale sulla stessa gravanti in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del Contratto ai sensi;
- (h) carenze e negligenze nell'espletamento delle prestazioni a carico del Fornitore la cui gravità e/o frequenza comprometta l'esecuzione del Contratto stesso;
- (i) violazione del Fornitore degli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa applicabile di volta in volta vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- (j) violazione del Fornitore degli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa applicabile di volta in volta vigente in materia di tutela dell'ambiente;
- (k) nella misura consentita dalla legge, qualora il Fornitore versi in stato di dissesto, crisi, insolvenza e/o sia posto in liquidazione o sia assoggettato o intraprenda, volontariamente o involontariamente, una qualsiasi procedura concorsuale, o comunque disciplinata dal D.Lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii. o analoga;
- (l) insorgenza procedimenti che possano compromettere la capacità del Fornitore di adempiere alle obbligazioni assunte con il Contratto (in via esemplificativa e non esaustiva il sequestro o pignoramento di attrezzature o la pendenza di procedimenti penali per reati tributari in capo agli amministratori) o danneggiare la sua immagine o la sua reputazione commerciale o l'immagine e la reputazione di Alpacem;
- (m) inadempimento o violazione anche non grave agli obblighi gravanti sul Fornitore ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali;
- (n) inadempimento o violazione, anche non grave, del Fornitore, rispetto a quanto previsto agli artt. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 25 delle presenti Condizioni Generali
- (o) raggiungimento dell'importo di penali pari o superiori al 10% (dieci percento) del valore del presente Contratto;
- (p) richieste da parte del Vettore di pagamento di differenze di Corrispettivi, adeguamenti, tariffe o altri importi comunque denominati e non previsti dalle norme del Contratto

37.2. La risoluzione del Contratto a norma del presente articolo ha effetto immediato dal momento della ricezione, da parte del Fornitore, della relativa comunicazione.

37.3. In ogni caso di risoluzione del Contratto (a norma del presente articolo o altrimenti), Alpacem, salvo il pagamento di eventuali penali medio tempore maturate e dovute dal Fornitore, avrà altresì diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

37.4. I diritti e i rimedi di Alpacem previsti dal presente articolo si aggiungono a qualsiasi altro diritto e rimedio previsto dal Contratto, dalla normativa applicabile o dall'equità.

38. Indipendenza tra le Parti

38.1. Alpacem e il Fornitore sono parti contraenti indipendenti e nessuna disposizione del Contratto potrà costituire una delle parti come agente o rappresentante legale dell'altra Parte per qualsiasi scopo. Il Contratto non attribuisce ad alcuna delle Parti il potere di assumere o creare qualsiasi obbligo per conto o in nome dell'altra Parte. Nessuna delle persone impiegate dal Fornitore nell'esecuzione dei suoi obblighi ai sensi del Contratto potrà essere considerata come dipendente di Alpacem.

38.2. Per il caso in cui gli obblighi del Fornitore prevedano lo svolgimento di attività da eseguire, o che siano effettivamente eseguite, dai dipendenti del Fornitore o da persone a lui legate contrattualmente, su luoghi appartenenti ad Alpacem, il Fornitore accetta e riconosce che dette attività saranno eseguite come contraente indipendente e che le persone che svolgono tali attività non saranno considerate dipendenti di Alpacem.

39. Continuità con il Contratto Principale

39.1. Nel caso in cui il Contratto tra Alpacem e il Fornitore abbia ad oggetto il subaffidamento, totale o parziale, di Opere, Lavori, Servizi e/o Forniture che siano state affidate ad Alpacem da un terzo suo committente sulla base di un Contratto Principale, con la conclusione del Contratto, il Fornitore dichiara di aver preso visione del Contratto Principale e di tutte le relative clausole, in particolare con riferimento ai termini e condizioni e agli obblighi gravanti su Alpacem nei confronti del proprio committente.

39.2. Il Fornitore riconosce che il Contratto è concluso da Alpacem in funzione dell'esecuzione, in tutto o in parte, del Contratto Principale sottoscritto con il proprio committente e che ai sensi del Contratto Principale, Alpacem potrà essere soggetta a responsabilità, pagamento di penali e danni in caso di mancato rispetto dei termini e condizioni in esso previsti.

39.3. Fatti salve le obbligazioni, responsabilità e garanzie assunte dal Fornitore nei confronti di Alpacem ai sensi del Contratto e delle presenti Condizioni Generali, con la conclusione del Contratto il Fornitore assume nei confronti di Alpacem, per quanto applicabili in relazione all'esecuzione delle Prestazioni oggetto del Contratto, le medesime obbligazioni responsabilità e garanzie da questa assunte nei confronti del Committente in forza del Contratto Principale, le cui disposizioni devono intendersi integrative del Contratto medesimo e in esso integralmente richiamate.

39.4. In ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore da cui derivi un inadempimento di Alpacem nei confronti del proprio committente e in ogni altro caso in cui Alpacem sia destinataria di contestazioni, reclami, richieste di indennizzo, risarcimento, riduzioni di corrispettivo o penali da parte del committente principale per atti, fatti o omissioni riferibili al Fornitore, Alpacem avrà diritto di rivalersi sul Fornitore,

tra l'altro, addebitando a quest'ultimo gli eventuali importi versati al Committente e/o a terzi o i minor corrispettivi ricevuti.

40. Miscellanea

40.1. Nessuna modifica, compresa qualsiasi rinuncia o aggiunta a qualsiasi disposizione del Contratto, sarà vincolante per Alpacem, a meno che non sia fatta per iscritto e sottoscritta da un rappresentante autorizzato di Alpacem.

40.2. Nessuna trattativa precedente o prova dell'esistenza di usi commerciali tra le Parti sarà rilevante per integrare o interpretare qualsiasi disposizione del Contratto.

40.3. Il Contratto sarà interpretato in modo neutrale, in quanto discusso e avendo avuto le Parti l'opportunità di negoziarlo e di ottenere l'assistenza di un consulente legale per la revisione prima della relativa conclusione; incluse le presenti Condizioni Generali, le quali, laddove non derogate da specifiche disposizioni contenute nei Documenti Contrattuali e/o nelle Specifiche tecniche e operative, dovranno intendersi accettate dal Fornitore e di propria convenienza rispetto agli interessi economici e commerciali sottesi alla conclusione del Contratto.

40.4. Qualora una disposizione del Contratto sia o diventi invalida o inapplicabile ai sensi di qualsiasi legge applicabile o di provvedimenti giudiziari o arbitrali, la validità o l'applicabilità delle restanti disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata e le Parti sostituiranno tali disposizioni invalide o inapplicabili con altre che producano - nella misura del possibile - gli stessi effetti sostanziali e siano conformi alle leggi applicabili e/o agli anzidetti provvedimenti.

40.5. Nessuna pretesa o diritto derivante da una violazione del Contratto potrà considerarsi estinto, in tutto o in parte, per effetto di una rinuncia o del mancato esercizio, a meno che non sia previsto un corrispettivo e la rinuncia sia fatta per iscritto e sia sottoscritta dalla relativa Parte interessata.

40.6. Il fatto che una qualsiasi delle Parti non faccia valere una qualsiasi previsione del Contratto non potrà essere interpretato come rinuncia di detta Parte al diritto di pretendere in seguito l'applicazione.

41. Trattamento dei dati personali

41.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

41.2. Alpacem tratta i dati personali relativi al Fornitore per l'adempimento del contratto o per l'attuazione di misure precontrattuali. Senza tali dati, Alpacem non può concludere o eseguire il contratto con il Fornitore.

41.3. Per adempiere alle finalità di cui sopra, è necessario trasmettere i dati personali del Fornitore a fornitori di servizi interni ed esterni (autorità ed enti pubblici, banche, compagnie di assicurazione, fornitori di servizi di trasporto e consegna). I suddetti soggetti terzi sono incaricati da Alpacem in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e sono tenuti a garantire la sicurezza dei dati ai sensi degli articoli 24 e 32 del GDPR.

41.4. I dati del Fornitore saranno trattati solo all'interno dell'UE.

41.5. Alpacem salverà i dati personali del Fornitore esclusivamente nell'ambito degli obblighi di legge.

41.6. Il Fornitore che comunica dati personali ad Alpacem ha diritto all'informazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del GDPR, all'accesso ai sensi dell'articolo 15 del GDPR, alla rettifica o cancellazione dei dati personali e alla limitazione del trattamento ai sensi del GDPR. In caso di reclamo, il Fornitore può rivolgersi all'autorità competente. L'indirizzo e-mail privacy@wietersdorfer.com è disponibile per il Fornitore in relazione a qualunque comunicazione relativa ai dati personali e ai connessi diritti del Fornitore.

41.7. Il Fornitore dichiara, con l'accettazione dell'ordine o la conclusione del contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e di aver dato completa informativa ai propri dipendenti e di aver acquisito il loro consenso sul fatto che i dati personali a questi ultimi pertinenti vengono comunicati ad Alpacem per l'esecuzione del Contratto.

42. Legge applicabile - Foro competente

42.1. Il Contratto concluso tra Alpacem e il Fornitore, le presenti Condizioni Generali, i relativi effetti e la loro interpretazione sono disciplinati dalla legge italiana, con esclusione delle norme sul conflitto di leggi ed espressa esclusione dell'applicazione della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni (CISG).

42.2. Qualsiasi controversia tra le Parti derivante da o in connessione con l'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del Contratto o in qualsiasi altro modo relativa al Contratto, comprese le controversie o le pretese a titolo *extracontrattuale*, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Pordenone.